

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/590 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2020

che modifica la decisione (UE) 2019/784 per quanto riguarda l'aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alla banda di frequenze 24,25-27,5 GHz

[notificata con il numero C(2020) 2542]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2019/784 della Commissione ⁽²⁾ armonizza le condizioni tecniche essenziali per la disponibilità e l'uso efficiente della banda di frequenze 24,25-27,5 GHz nell'Unione per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.
- (2) La banda di frequenze 24,25-27,5 GHz («26 GHz») è stata armonizzata a livello mondiale per le telecomunicazioni mobili internazionali ⁽³⁾ (IMT) in occasione della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2019 (*World Radiocommunication Conference*, WRC-19) mediante modifiche dei regolamenti radio elaborati dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni-Settore Radiocomunicazioni (UIT-R).
- (3) I regolamenti radio UIT-R, e successive modificazioni ⁽⁴⁾, hanno introdotto limiti mondiali di emissione fuori banda («limiti di protezione») applicabili in due fasi ai sistemi terrestri senza fili di prossima generazione (5G) in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nella banda di frequenze 26 GHz per la protezione del servizio satellitare passivo di esplorazione della Terra [*Earth Exploration Satellite Service*, EESS (passivo)] nella banda di frequenze 23,6-24 GHz ⁽⁵⁾. Tali limiti di protezione sono meno rigorosi dei limiti armonizzati a livello dell'UE ⁽⁶⁾. L'applicazione nell'Unione dei limiti previsti per la prima fase dovrebbe garantire la tempestiva disponibilità di dispositivi 5G e accelerare gli investimenti nell'infrastruttura 5G nel mercato unico. I limiti previsti per la seconda fase, unitamente al divieto di dispiegamento di sistemi terrestri ad alta densità per la fornitura di servizi di accesso senza fili in una specifica gamma di frequenze al di sotto di 23,6 GHz, garantiscono un'adeguata protezione dell'EES (passivo) e dei servizi meteorologici satellitari nella banda di frequenze 23,6-24 GHz.
- (4) I limiti di protezione previsti nella prima fase e applicabili fino al 1° settembre 2027 a norma dei regolamenti radio UIT-R possono aumentare il rischio di interferenze dannose per l'EES (passivo) operante a livello mondiale (ad esempio il sistema Copernicus e alcuni satelliti meteorologici) in funzione del ritmo di diffusione dei sistemi terrestri senza fili di prossima generazione (5G) nella banda 26 GHz. È pertanto essenziale che i limiti di protezione della seconda fase si applichino prima dell'inizio del dispiegamento di massa del 5G nell'Unione, prevista a partire dal 2025 ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/784 della Commissione, del 14 maggio 2019, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 24,25-27,5 GHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nell'Unione (GU L 127 del 16.5.2019, pag. 13).

⁽³⁾ Ai sensi della risoluzione 750 dell'UIT-R (rivista dalla WRC-19) sulla compatibilità tra il servizio satellitare di esplorazione della Terra (passivo) e i pertinenti servizi attivi.

⁽⁴⁾ <http://www.itu.int/pub/R-REG-RR> (edizione 2020).

⁽⁵⁾ Per le stazioni radio base/stazioni terminali 5G si tratta di -33/-29 dBW/200 MHz fino al 1° settembre 2027 (prima fase) e -39/-35 dBW/200 MHz successivamente (seconda fase).

⁽⁶⁾ Ossia i limiti di potenza della *baseline* supplementare di cui alle tabelle 4 e 6 dell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/784.

⁽⁷⁾ Cfr. la comunicazione della Commissione dal titolo «Il 5G per l'Europa: un piano d'azione» [COM(2016) 588 final].

